



SPECIFICHE MISURE PER GENITORI CON FIGLI MINORI DI 16 ANNI introdotte dal D.L.137/2020

ART. 22 SCUOLE E MISURE PER LA FAMIGLIA

La previsione di cui all'art. 21 bis del D.L. 104/2020, che ha sostituito quanto disposto dal DL 111/2020 (norma abrogata), come recentemente modificata (art 22 del DL 137/2020) prevede la possibilità di usufruire del lavoro agile per tutti i dipendenti genitori di minore convivente di anni sedici in due ipotesi:

- **per tutta la durata della quarantena** disposta dal dipartimento di prevenzione della locale azienda sanitaria a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati o se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
- **nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici.**

ART. 22 SCUOLE E MISURE PER LA FAMIGLIA

Nel caso in cui la prestazione **non possa essere svolta in modalità agile**, uno dei genitori, alternativamente all'altro, **puo' astenersi dal lavoro, con il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione**, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, **minore di anni quattordici, nonche' nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica in presenza del figlio** convivente minore di anni quattordici.

ART. 22 SCUOLE E MISURE PER LA FAMIGLIA

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori possono astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Si ricorda che la fruizione di una delle citate misure non può essere concessa nelle giornate in cui l'altro genitore fruisca del lavoro agile o dei citati congedi, o svolga anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolga alcuna attività lavorativa, salvo che il richiedente non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo del lavoro agile o del congedo citato.

In ogni caso i benefici illustrati possono essere riconosciuti per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020 (art 21 bis comma 6 D.L. 104/2020).